



Università
per Stranieri
di Perugia

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO
DETERMINATO AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 12, LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N.230.**

Emanato con D.R. n. 339 del 27.09.2017

Art.1 - Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure di istituzione, le modalità di conferimento, il regime giuridico ed economico dei professori straordinari, a tempo determinato, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della legge 230/2005.

Art. 2 – Istituzione dei posti

1. L'Università per Stranieri di Perugia può stipulare convenzioni con fondazioni o altri soggetti pubblici e privati ai fini dell'istituzione temporanea di professori straordinari con oneri finanziari interamente a carico degli enti esterni.
2. La convenzione deve definire quantità delle risorse messe a disposizione e durata dell'incarico.
3. Stipula della convenzione ed istituzione dei posti di professore straordinario a tempo determinato sono sottoposte ad approvazione del Consiglio d'Amministrazione dell'Università per Stranieri di Perugia.
4. L'incarico di professore straordinario a tempo determinato può avere una durata compresa tra un anno e tre anni rinnovabili per una durata complessiva di 6 anni.

Art. 3 – Requisiti soggettivi per il conferimento dell'incarico

1. L'incarico è conferito a:
 - soggetti che abbiano conseguito l'idoneità, ai sensi della legge 210/98 per la fascia dei professori ordinari, nel settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale saranno chiamati ad operare;
 - soggetti che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale per la fascia dei professori ordinari, ai sensi dell'art. 16 della legge 240/2010 nel settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale saranno chiamati ad operare;
 - soggetti che siano in possesso di elevata qualificazione scientifica e /o professionale attinente al settore scientifico-disciplinare nell'ambito del quale saranno chiamati ad operare. In tale caso è richiesto il possesso congiunto dei seguenti requisiti:
 - Laurea magistrale o titolo di studio equipollente.
 - Documentata attività di ricerca e professionale nel settore scientifico-disciplinare di cui sopra.

Art. 4 – Modalità di attribuzione dell'incarico

Gli incarichi possono essere attribuiti con le seguenti modalità:

- a. Conferimento diretto
- b. Procedura di selezione

Art. 5 - Conferimento diretto

La candidatura è valutata dal Senato Accademico ed in caso di valutazione positiva il Consiglio d'Amministrazione attiva il posto di professore straordinario.

Art. 6 – Procedura di selezione

Il Bando di selezione viene emanato dal Rettore ed è pubblicato sul portale d'Ateneo.

Art. 7 – Commissione giudicatrice per la procedura di selezione

La commissione è nominata dal Rettore ed è costituita da tre professori di prima fascia del settore concorsuale oggetto del bando, di cui almeno un esterno.

La commissione individua al suo interno un presidente e può avvalersi di strumenti telematici.

Art. 8 – Valutazione

La selezione avviene mediante valutazione dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati sulla base dei criteri predeterminati dalla commissione nel rispetto degli standard qualitativi previsti dal D.M. 344/2011.

Art.9 – Conferimento dell'incarico

L'incarico è conferito con contratto di lavoro subordinato di diritto privato contenente le seguenti indicazioni:

data d'inizio e di conclusione del rapporto di lavoro;

trattamento economico, previdenziale ed assicurativo;

regime d'impegno orario.

Art.10 - Trattamento giuridico ed economico

Al soggetto titolare dell'incarico di professore straordinario a tempo determinato è riconosciuto lo stato giuridico dei professori ordinari ed il trattamento economico pari a quello del professore ordinario di ruolo, classe iniziale, con regime d'impegno a tempo pieno ovvero a tempo definito. I professori straordinari hanno gli stessi obblighi didattici dei docenti di ruolo secondo il relativo regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art.11 – Compiti didattici

Il Senato Accademico, sentito il Dipartimento, provvede a definire le attività didattiche da assegnare al titolare dell'incarico ed il periodo di svolgimento delle stesse, tenuto conto del regime d'impegno a tempo pieno o a tempo definito.

Art.12 – Decadenza e risoluzione del rapporto contrattuale

1. Decadono dall'incarico coloro che entro il termine fissato dall'amministrazione non prendano servizio, salvi giustificati e documentati motivi;
2. La risoluzione del contratto è determinata:
dalla scadenza dello stesso;
dal recesso del titolare dell'incarico;

da giusta causa ai sensi dell'art. 2119 del Codice Civile;
da sopraggiunta incompatibilità.

3. Il professore straordinario a tempo determinato che intende recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione al Rettore con almeno 60 giorni di preavviso. In caso di mancato preavviso, l'amministrazione ha il diritto di trattenere un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di mancato preavviso.

Art. 13 – Disposizioni finali

1. Per quanto non esplicitamente disciplinato nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.
2. Il regolamento è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul portale dell'ateneo.